



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3220/2014 promossa da:

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]
[redacted] il patrocinio dell'a
[redacted] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] o il difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Osservato che

È pacifico e comunque documentalmente provato che

- Parte opponente abbia sottoscritto fideiussione con cui ha prestato garanzia per "il debito dovuto alla data attuale [ossia di prestazione della garanzia] dalla società REGGIO COMMERCIO TERZIARIO Centro di Assistenza Tecnica s.r.l. in merito al contratto di locazione stipulato in data 22/12/2008 ... oltre a quanto maturerà con riferimento al contratto di locazione relativo al 2012" (v. Dichiarazione di Garanzia Personale allegata al fascicolo monitorio);
- È incontestato che sia dovuto l'importo garantito quanto al contratto di affitto già in essere e al debito maturato antecedentemente alla prestazione della garanzia;
- È indubbio per converso che parte opponente abbia anche prestato garanzia per i debiti futuri che avrebbero trovato fonte nei canoni del contratto di locazione per l'anno 2012;

pagina 2 di 4

GIURATI



- Si tratta indubitabilmente di garanzia prestata per debiti futuri in quanto:
i) anche stando alla data apparente del contratto di locazione per l'annualità successiva, indicata nella scrittura privata del 2.1.2012, a quella data sarebbe, al più, sorto il titolo delle future obbligazioni per i canoni, queste ultime infatti, in presenza di contratto di durata vendendo ad esistenza, come tali, solo alla scadenza prevista dallo stipulando contratto;

ii) non vi è prova che la data di stipulazione del contratto di locazione sia quella apparentemente apposta sulla scrittura privata doc. 1 mon.; parte opponente ha tempestivamente disconosciuto la data della scrittura privata offerta in comunicazione (doc. 2 mon. data disconosciuta fin dalla citazione in opposizione), assumendo che il contratto sarebbe stato stipulato solo più tardi, in coincidenza con la data di registrazione (22 giugno 2014); in assenza di prove circa la data della scrittura (non diversamente nemmeno offerte dalla opposta) essa deve ritenersi accertata solo con riferimento a quella di registrazione; nei confronti dell'opponente quindi il contratto di locazione in questione deve ritenersi stipulato ed esistente (oltre che efficace) solo a far data dal 22 giugno 2014;

Ritenuto quindi che

- la clausola oggetto della eccezione di nullità per genericità stabilisca un obbligo di garanzia per debiti futuri senza potersi riferire al contenuto contrattuale di una scrittura esistente cui il contratto faccia riferimento per relationem; non essendo stata esistente la scrittura contrattuale cui la clausola per relationem faceva riferimento al momento in cui la garanzia venne prestata;

- la fattispecie sia quindi assimilabile ad una fideiussione con indicazione "in bianco" dell'importo massimo garantito, in quanto manca ogni riferimento ricavabile dal contratto di locazione citato nella predetta clausola ed esso non possa dirsi oggetto di integrazione successiva costituendo la stipulazione del contratto, rispetto al rapporto e al negozio di garanzia res inter alios acta e non può quindi valere, come mero fatto, non noto al garante al momento della prestazione della garanzia fungere da integrazione postuma del contenuto negoziale dall'indefinita portata delimitativa della garanzia; sia quindi sottoposta alla disciplina della fideiussione omnibus, essendo perciò pertinente alla fattispecie la norma di cui all'art. 1937 c.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 29/10/2005); nella economia dispositiva della fideiussione, infatti, gli importi fissati per i canoni dal contratto di locazione venuto ad esistenza solo il 22 giugno 2012 avrebbero dovuto costituire parte integrante della clausola rappresentando gli stessi il limite dell'obbligo di garanzia per obbligazioni future assunto dal fideiussore;

- secondo la più recente Giurisprudenza "nella fideiussione "omnibus" senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, primo comma, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio" (Cass., Sez. 1, n. 9627 del 22/04/2009; Sez. 1, n. 2871 del 09/02/2007);

- l'oggetto del negozio di garanzia rimane peraltro sufficientemente determinato allorché siano rispettati i requisiti degli artt. 1938 e 1956 cod. civ., che rispettivamente impongono la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (v., ex multis: Cass., Sez. 1, n. 2871 del 09/02/2007, cit., nonché Sez. 3, n. 18234 del 28/11/2003);

- la ratio di tale norma imperativa relativa alla forma del negozio di garanzia sia appunto propriamente quella di consentire al garante una prevedibilità delle obbligazioni cui la propria responsabilità accede quanto a contenuto e massimo importo, così da valutare adeguatamente la gravità della propria esposizione debitoria solidale nei confronti del creditore o dei creditori del terzo garantito;



Sentenza n. 435/2015 pubbl. il 19/03/2015

RG n. 3220/2014

Report n. 929/2015 del 20/03/2015

- la clausola oggetto di denunciata nullità, in specie, non risulti definitiva conformemente alla norma imperativa di cui all'art. 1937 e 1938 c.c. essendo prevista appunto garanzia per debiti futuri senza indicazione dell'importo massimo garantito;
- la clausola sia nulla;
- debba conseguentemente accogliersi parzialmente l'opposizione, dovendo condannarsi parte opponente al pagamento della somma di € 27138,23 oltre interessi su tale sola somma come indicati nel provvedimento monitorio e a far data dal deposito del ricorso in quel procedimento (data della domanda: 10-3-2014);
- la sola parziale fondatezza della stessa consenta la compensazione delle spese del procedimento di opposizione;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento della opposizione, revocato il Decreto Ingiuntivo opposto,
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 27.138,23 oltre interessi su tale sola somma come indicati nel provvedimento monitorio a far data dal 10-3-2014 e fino al saldo effettivo.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 19 marzo 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

